Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI NOVEDRATE

STATUTO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 11 del 15/05/2002,
esecutiva in data 31/05/2002

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Il Comune di Novedrate

1. Il Comune di Novedrate è espressione della comunità locale. E' dotato di autonomia nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni – nonché dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà. Realizza con i poteri e gli istituti del presente Statuto l'autogoverno della comunità.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune di Novedrate e la sua comunità si riconoscono quali parti della comunità nazionale ordinata nella Repubblica italiana e, all'interno di questa, della comunità lombarda, ordinata nella Regione Lombardia.
   Il Comune di Novedrate concorre con le altre Istituzioni alla determinazione ed attuazione degli obbiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato italiano anche in prospettiva dell'unificazione europea.
   Concorre, in particolare, con gli altri Enti territoriali lombardi alla determinazione ed attuazione delle linee programmatiche della Regione Lombardia. Si uniforma alla Carta Europea delle Autonomie locali.

Art. 2 – Principi ispiratori

1. Il Comune di Novedrate, fonda la propria azione ai principi fondamentali di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione repubblicana.
2. Pone la promozione della persona umana, al di là di ogni distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali al centro della propria azione amministrativa.
3. Riconosce e tutela la famiglia, come nucleo elementare e portante della società.
4. Sostiene il libero svolgimento della vita sociale e favorisce lo sviluppo delle associazioni, riconoscendo e garantendo le forme di partecipazione e tutte le attività che concorrono al progresso materiale e alla crescita civile e culturale della comunità.
5. Riconosce la piena dignità del lavoro come affermazione della personalità umana.
6. Il Comune di Novedrate individua nel principio costituzionale del ripudio della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali l'impegno a promuovere ed attuare iniziative volte alla diffusione della cultura della pace, della collaborazione e della solidarietà fra i popoli.

Art. 3 – Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed ai principi della Costituzione. In particolare:
   a) promuove e attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti civili, produttivi, dei servizi e delle infrastrutture sociali;
   b) garantisce la tutela dell'ambiente, predispone ed attua piani per la difesa del suolo, per la prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento;
   c) ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e per il pieno sviluppo della persona umana;
   d) favorisce lo sviluppo economico e sociale in ogni settore di propria competenza finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi;
   e) assicura a tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare riguardo a quelli inerenti all'abitazione, all'istruzione, ai trasporti e alle attività sportive;
   f) tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale;
   g) promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione;
   h) ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali;
   i) promuove i valori della pace, della non violenza e della solidarietà affinchè nella comunità si superi ogni forma di divisione e conflitto sociale;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

j) garantisce ai cittadini dell'Unione Europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e di doveri rispetto ai cittadini italiani.

Art. 4 – Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
2. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio e di partnerariato.
3. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. L'attività del Comune si armonizza con la legislazione italiana e comunitaria e con la Carta delle Nazioni Unite anche mediante l'adesione con Enti riconosciuti dalla Comunità Europea e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 5 - Territorio

1. Il Comune di Novedrate comprende, quale suo territorio, la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'articolo 9 delle Legge 24 Dicembre 1954, N° 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, al quale sono sottoposti atti e documenti in caso di eventuali variazioni per conseguente aggiornamento

2. Il territorio comunale si estende per Kmq 2,83 ed è confinante con i Comuni di Figino Serenza, Lentate sul Seveso, Mariano Comense e Carimate.

Art. 6 - Sede Municipale

1. Il palazzo municipale, sede comunale, è ubicato in Via Taverna, 3.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 7 - Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma e fa uso del gonfalone riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 febbraio 1956, trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio di Stato, ove lo stemma risulta descritto come segue: "Stemma: D'azzurro, alla lettera N maiuscola, accompagnata da quattro stelle (8), poste nei cantoni dello scudo, il tutto d'oro. Ornamenti esteriori da Comune. Gonfalone: drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello Stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Novedrate. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento".
2. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 8 – Diritti d'informazione e di accesso

1. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste con apposito regolamento adeguate forme di pubblicità. In particolare le attività di informazione e di comunicazione del Comune sono finalizzate a:
   a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative e regolamentari, al fine di facilitarne

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

l'applicazione;
   b) illustrare l'attività dell'Amministrazione comunale e il suo funzionamento;
   c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promovendone la conoscenza;
   d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
   e) promuovere l'immagine dell'Amministrazione, nonché quella dell'Italia in Europa e nel mondo, conferendo conoscenze e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale;
2. Gli atti del Comune sono pubblici.
3. I cittadini singoli od associati, hanno diritto di accesso ai suddetti documenti, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge.
4. Il regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio del diritto di accesso e i casi di esclusione da tale diritto, con individuazione degli atti riservati e comunque sottratti all'accesso per le esigenze e con i criteri indicati nel regolamento medesimo, nonché il rilascio di copie e l'organizzazione degli uffici e dei servizi per tali fini.

Art. 9 - Pari opportunità

1. Il Comune si pone l'obiettivo di garantire il superamento di condizioni sfavorevoli alla realizzazione di una effettiva parità uomo-donna.
2. Il Comune, altresì, favorisce la presenza di esponenti di entrambi i sessi nei propri organi collegiali, nonché negli organi collegiali degli enti, aziende, istituzioni da esso dipendenti.

Art. 10 - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con Enti, Comuni e Aziende Sanitarie, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalle normative vigenti a favore delle persone handicappate, mediante accordi di programma, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordino e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 11 - Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento amministrativo, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:
   a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
   b) la promozione di accordi o contratti di programma per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento degli stessi;
   c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 12 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio – Giunta - Sindaco)

Capo I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che rappresenta l'intera comunità.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 14 - Presidenza - Consigliere anziano – Competenze

1. Il Consiglio comunale può essere presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Al presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.
2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti dal presente statuto e dalle norme regolamentari.
3. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi, le finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e gli strumenti necessari all'azione da svolgere.
6. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 15 - Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Le sedute in sessione ordinaria del Consiglio Comunale sono convocate con avviso da notificare almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza e per quelle in sessione straordinaria l'avviso deve essere notificato almeno tre giorni prima. Nel computo di detti giorni non si tiene conto né del giorno di consegna dell'avviso né di quello fissato per l'adunanza.
3. In caso di urgenza il Consiglio comunale può essere convocato 24 ore prima; in questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
4. Sono sessioni ordinarie quelle che si svolgono nei termini previsti dalla legge per:
   a) l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
   b) la verifica degli equilibri di bilancio;
   c) l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
5. Le sessioni straordinarie possono avere luogo in qualsiasi periodo;
6. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 16 - Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.
2. Nella prima seduta successiva alla elezione, il Consiglio Comunale:
   a) provvede alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco e accerta l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità ed incompatibilità;
   b) prende atto della comunicazione del Sindaco circa la composizione della Giunta, compreso il Vice Sindaco, dallo stesso nominata;
   c) riceve dal Sindaco le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
4. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
5. Il Consiglio nel mese di settembre di ogni anno verifica l'attuazione del programma ed accerta il permanere degli equilibri generali di bilancio.

Art. 17 - Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
   a) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera del Sindaco o del Presidente, se nominato, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri;
   b) prevedere per la validità della seduta la presenza, escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati:
      – numero sei Consiglieri per le sedute di prima convocazione;
      – numero quattro Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
   c) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
   d) riservare al Sindaco o al Presidente, se nominato, il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
   e) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
   f) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
   g) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.
2. I Consiglieri possono costituirsi in gruppo consiliare e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare. Ogni gruppo nomina nel proprio ambito il capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle rispettive liste di candidati partecipanti alle elezioni.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata dal Sindaco o dal Presidente, se nominato, per informare su argomenti politici e amministrativi o altri problemi rilevanti per la comunità.
4. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 48 ore dalla sua conclusione stessa.
5. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
6. A tal riguardo, il Sindaco o, se previsto, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell' art. 7 della Legge 07/08/1990 n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative della assenza, nonché a fornire al Sindaco o al Presidente, eventuali documenti probatori entro il termine indicato dalla comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 10, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

7. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari.
8. Il rimborso delle spese e l'assistenza processuale per atti e fatti connessi all'espletamento del mandato di consigliere comunale sono regolati dalla legge.

Art. 18 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 19 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 20 - Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle minoranze, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quarto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se nominato, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti delle minoranze.
7. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 21 - Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Capo II
GIUNTA E SINDACO

Art. 22 - Sindaco

1. Il Sindaco è il vertice politico dell'Amministrazione locale, Ufficiale di Governo per i poteri delegati dallo Stato e rappresentante della comunità locale.
2. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 23 - Linee programmatiche

1. Nella prima seduta successiva all'elezione, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche indicando in modo analitico, anche in relazione alle risorse finanziarie necessarie, le azioni ed i progetti da realizzare nel corso del mandato, evidenziandone le priorità..

Art. 24 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 25 - Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 26 - Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

al Consiglio.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 27 - Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 28 - Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
   a) essere in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
   b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
4. Salvi i casi di revoca degli Assessori da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 29 - La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero minimo di due e massimo di quattro assessori, compreso il Vice Sindaco. Spetterà al Sindaco operare discrezionalmente entro tale limite.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 30 - Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 31 - Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabiliti dalla Giunta stessa, tenuto conto che le sedute non sono pubbliche e che alle stesse possono partecipare, se invitati, estranei per consulenza, relazioni, chiarimenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 32 - Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 33 - Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari,entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 34 - Principi

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
   a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di rilevanza cittadina;
   b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Il Comune promuove e valorizza la partecipazione e il volontariato alle attività ed ai servizi dell'Ente particolarmente rilevanti sotto il profilo sociale e della solidarietà.
6. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo.

Capo I
INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 35 - Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana e dello Statuto le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei, secondo le modalità previste dal Regolamento di utilizzo delle strutture comunali.
3. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
   a) per la formazione di comitati e commissioni consultive;
   b) per dibattere problemi;
   c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 36 - Consultazioni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale su provvedimenti sia di loro interesse sia di interesse generale, riguardanti i programmi ed i piani.
2. Il Regolamento sulla partecipazione stabilisce modalità e termini per l'esercizio di tale Istituto.

Art. 37 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di sessanta giorni dal Sindaco o dal responsabile del Servizio a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 38 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il Regolamento sulla partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 39 - Proposte

1. Gli elettori del Comune, nel numero pari a quello richiesto per la presentazione di proposte di referendum, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro i sessanta giorni successivi al Consiglio Comunale ovvero alla Giunta Comunale, secondo la rispettiva competenza, corredate del parere dei responsabili dei Servizi interessati.
2. L'organo competente con delibera si esprimerà in merito.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Capo II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 40 - Rapporti tra Comune e Associazioni

1. Il Comune favorisce con appositi interventi le associazioni, la pro-loco, le società cooperative che operano nei settori economico-sociali, culturale, sportivo, ricreativo, turistico e dello sviluppo del territorio nei limiti e con le modalità stabiliti dal Regolamento sulla partecipazione.
2. Il Comune può stipulare, con associazioni e società cooperative operanti nei settori indicati al comma uno, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali.
3. Il Comune consulta le Associazioni presenti e operanti nel territorio Comunale.

Art. 41 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previste negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione e organizzazione di particolari iniziative e ricorrenze può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

Art. 42 - Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogati incentivi con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativo, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge.
2. Il Comune può mettere a disposizione delle Associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni e servizi in modo gratuito. La modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni e servizi dell'Ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.

Art. 43 - Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, di propria iniziativa o, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Capo III
REFERENDUM

Art. 44 - Azione referendaria

1. Il Comune riconosce nell'istituto del referendum l'elemento di collegamento organico tra la comunità e i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
2. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
3. Non possono essere indetti referendum:
   a) in materia di tributi locali e di tariffe;
   b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
   c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
4. I soggetti promotori del referendum possono essere:
   a) il trenta per cento del corpo elettorale;
   b) il Consiglio comunale.
5. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 45 - Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
   a) i requisiti di ammissibilità;
   b) i tempi;
   c) le condizioni di accoglimento;
   d) le modalità organizzative;
   e) i casi di revoca e sospensione;
   f) le modalità di attuazione.

Art. 46 - Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 47 - Istituzione dell'ufficio

1. Nel Comune può essere istituito l'ufficio del difensore civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 48 - Nomina - Funzioni – Disciplina

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.
2. L'Amministrazione comunale può nominare un difensore civico in forma associata con altri Comuni. La convenzione stabilirà le modalità di nomina e le forme di esercizio associato delle funzioni di difensore civico.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 49 - Albo pretorio

1. Il Comune assicura a tutti un'ampia e trasparente informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso dei cittadini e associazioni alle strutture dell'Ente anche mediante l'articolazione dell'orario di apertura degli Uffici.
2. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Art. 50 - Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 51 - Statuto dei diritti del contribuente

1. Nei Regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
   a) all'informazione del contribuente;
   b) alla conoscenza degli atti e semplificazione;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) alla chiarezza e motivazione degli atti;
d) alla remissione dei termini;
e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente;
f) all'interpello del contribuente.

TITOLO V
PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITÀ

Art. 52 - Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
2. Apposito regolamento disciplinerà le alienazioni patrimoniali, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 53 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale.

Art. 54 - Revisione economico-finanziaria

1. Il Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle Istituzioni.
2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
3. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla Legge, nonché di supporto all'attività degli Organi amministrativi dell'Ente.
4. Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VI
I SERVIZI

Art. 55 - Servizi Pubblici Locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile ed ambientale.

Art. 56 - Gestione Servizi Pubblici Locali privi di rilevanza industriale

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
   a) istituzioni;
   b) aziende speciali anche consortili;
   c) società di capitali costituite o partecipate dal Comune.
2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da esso costituite o partecipate.
4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

Art. 57 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 58 - Aziende speciali

1. L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
2. Sono organi dell'Azienda il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'Azienda.
4. Lo statuto dell'Azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli Amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.
5. Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
6. La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
7. Il Comune conferisce all'Azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
8. I Revisori dei conti dell'Azienda devono essere previsti nello statuto della stessa e sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurano la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 59 - Istituzioni

1. L'Istituzione è un organismo strumentale dell'Ente per l'esercizio dei servizi privi di rilevanza industriale, dotato di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
3. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni alle utenze e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
4. I Bilanci preventivi e consuntivi dell'istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.
5. L'Organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sulle attività dell'Istituzione.

Art. 60 - Società per azioni con partecipazione minoritaria

1. Per l'esercizio di servizi pubblici di cui al precedente articolo 56 e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà maggioritaria pubblica.

Art. 61 - Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale

1. Il Comune non può cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 5.
2. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi.
3. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali il Comune, anche in forma associata con altri Enti locali, si avvale:
   a) di soggetti allo scopo costituiti nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria pubblica, cui può essere affidata direttamente tale attività;
   b) di imprese idonee, da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica.
4. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.
5. Il Comune, anche in forma associata con altri Enti locali, può conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali con la partecipazione maggioritaria pubblica, che è incedibile. Alla Società suddetta il Comune può assegnare ai sensi della lettera a) di cui al comma 3, la gestione delle reti.

Art. 62 - Società - Legali rappresentati e Dirigenti

1. Il Comune ha diritto di nominare uno o più Amministratori, Dirigenti o Sindaci nelle società per azioni e nelle Società a responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione maggioritaria al capitale sociale.
2. Il numero degli Amministratori, Dirigenti o Sindaci ed i relativi incarichi sono, per ciascuna società, stabiliti nell'atto costitutivo.
3. Si osservano le disposizioni e le procedure di cui all'art. 2458 dei Codice Civile.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Gli incarichi e le funzioni conferite ad Amministratori del Comune non costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
5. Il Comune è tenuto a nominare uno o più Amministratori, o Sindaci negli organi di amministrazione e di controllo delle società per azioni od a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria al capitale del Comune stesso, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo della società.
6. Il Comune è tenuto a nominare almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, dell'eventuale Comitato esecutivo e del Collegio dei Revisori nelle società miste di cui al D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, ripartendo i rappresentanti da nominare in conformità alle previsioni dell'atto costitutivo della società.
7. Gli incarichi e le funzioni conferite ad Amministratori del Comune non costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE. ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 63 - Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 64 - Accordi di programma

1. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, promuove la conclusione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 – comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 65 - Criteri generali di organizzazione

1. L'attività amministrativa del Comune è improntata ai seguenti principi:
   a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
   b) attribuzione di responsabilità strettamente collegata al grado di autonomia decisionale e individuazione della produttività e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
   c) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione fra uffici;
   d) favorire l'avvicinamento del cittadino alla p.a. attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
2. Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché di buon andamento e imparzialità, il comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi nonchè la salute e la sicurezza dei dipendenti durante il lavoro, in tutti i settori di attività dagli stessi svolti.

Art. 66 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, flessibilità ed economicità di gestione e si fonda su principi di partecipazione, trasparenza, efficacia, efficienza, imparzialità, professionalità, responsabilità e su quello della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e funzioni di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale, ai responsabili di servizi e al personale dipendente dall'amministrazione comunale. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
2. I responsabili dei servizi rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione. A tal fine essi compiono tutti gli atti necessari per il conseguimento degli obiettivi che implicano esercizio di discrezionalità tecnica secondo le disposizioni del regolamento degli uffici e dei servizi.
3. L'Amministrazione valorizza e riconosce la funzione del volontariato ammettendone nella propria struttura organizzativa l'utilizzo che sia finalizzato all'obiettivo della formazione professionale. Il volontariato è ammesso a domanda degli interessati; le funzioni devono svolgersi senza alcun onere o corrispettivo a carico dell'Amministrazione con il solo rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata. Il servizio dovrà svolgersi secondo modalità predeterminate dalla Giunta Comunale in via generale ed accettate dagli interessati. Il servizio di volontariato è svolto a tempo determinato per una durata massima di un anno prorogabile con atto motivato a due. L'Amministrazione, al termine del servizio, lo valuterà e lo riconoscerà con formale provvedimento del Segretario Comunale. Il servizio di volontariato sarà valutato fra i titoli vari per la formazione delle graduatorie di concorso che si terranno in questo Comune. Non saranno escluse altre forme di volontariato previste dalla legge. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
4. L'Amministrazione promuove forme di cooperazione e di collaborazione fra Enti per l'impiego comune di dipendenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 67 - Segretario comunale

1. Il segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco:
   a) Svolge compiti di collaborazione nei confronti del Sindaco, della Giunta, del Consiglio e nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;
   b) Svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli stessi organi e dei responsabili dei servizi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e, ove richiesto, esprime il parere di conformità sui procedimenti di detti organi;
   c) Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;
   d) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
   e) Roga i contratti del comune, autentica scritture private e atti nell'interesse del Comune;
   f) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
   g) Svolge funzioni di direttore generale se conferitegli dal Sindaco nel caso in cui non fosse stata stipulata con altri comuni convenzione per la nomina dello stesso direttore generale in una persona esterna agli enti interessati;
   h) Studia i problemi di organizzazione, di razionalità e semplificazione delle procedure, delle nuove tecniche e metodologie di lavoro con formalizzazione di progetti o adozione di disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economia di gestione, con riferimento anche al rapporto costi-benefici;
   i) Partecipa ove richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari con funzioni referenti o consultive;
   j) Acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al Sindaco e/o alla Giunta e delle dimissioni del sindaco e degli assessori;
   k) Provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente statuto dai regolamenti;
   l) Sostituisce i responsabili dei servizi per quanto di competenza nel caso di vacanza del posto o in assenza o inadempimento del titolare in tutti i compiti assegnati dallo statuto e dai regolamenti;

Art. 68 - Vicesegretario

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale.
2. Il vicesegretario collabora con il segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 69 - Attribuzioni dei responsabili dei servizi

1. Ai responsabili dei servizi, nominati con decreto del Sindaco, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dal consiglio comunale secondo le modalità stabilite dal regolamento degli uffici e dei servizi.
2. E' pure compito dei responsabili dei servizi:
   a) esprimere i pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile;
   b) adottare gli atti di determinazione di propria competenza;
   c) svolgere ogni altro compito assegnato da leggi e regolamenti;
   d) rappresentare il Comune in giudizio.

Art. 70 – Costituzione e rappresentanza in giudizio

1. Il Responsabile del Servizio, nell'esercizio delle funzioni assegnategli, ha la rappresentanza giuridica del Comune di Novedrate.
2. La rappresentanza è limitata alle materie ed agli adempimenti di propria competenza, con i corrispondenti poteri di conciliare, transigere, rinunziare alle liti ed agli atti, e costituirsi in giudizio, fermo restando in ogni caso il potere di rappresentanza del Sindaco nei casi di cui al comma 5 del presente articolo.
3. Il Responsabile del Servizio, nelle liti insorte nelle materie di propria competenza, previa consultazione del Segretario Comunale, stabilisce, con propria determinazione, la conseguente costituzione o non costituzione in giudizio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Nella determinazione con la quale decide di costituirsi in giudizio, il Responsabile del Servizio provvede alla nomina del legale al quale è attribuita la difesa della causa.
5. Il Responsabile del Servizio, ha il potere di proposta motivata di ricorrere o di resistere in giudizio nelle controversie relative alle materie di competenza degli altri organi, previa consultazione del Segretario Comunale. In questi casi la decisione circa la costituzione o non costituzione in giudizio è effettuata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, nella quale è nominato il legale al quale è attribuita la difesa della causa, mentre il potere di rappresentanza in giudizio spetta, comunque, al Sindaco.
6. Nel caso in cui la controversia coinvolge contemporaneamente atti di competenza del Responsabile del Servizio e di competenza di altri organi si applica quanto previsto nel precedente comma 5.

Art. 71 - Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 72 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di propria competenza e nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile verso il responsabile del servizio, il Segretario Comunale e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73 - Entrata in vigore

1. Ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

Art. 74 - Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. Fatti salvi i diritti di iniziativa dei consiglieri comunali, è ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
5. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.